

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Vincolo partecipativo e circostanze esimenti nel transfer pricing**

di Fabio Landuzzi

Una recente **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (causa **C-182/16 del 2018**), nell'affrontare il particolare caso di un'operazione compiuta fra due imprese, fra le quali intercorrono **vincoli partecipativi**, a valori indiscutibilmente **non di mercato**, contiene un interessante riconoscimento; in particolare, viene ammesso che tra le **ragioni commerciali** che il contribuente può opporre quali **esimenti** dalla ferrea applicazione del **principio di libera concorrenza** nella determinazione dei **prezzi di trasferimento**, e quindi al fine di giustificare il perché l'operazione non è stata compiuta a condizioni di mercato, può essere fatto valere in alcune circostanze anche il **vincolo di interdipendenza** esistente fra le imprese partecipanti alla transazione in oggetto, ossia il fatto che l'una sia **direttamente od indirettamente socia dell'altra**.

Nello specifico, viene riconosciuto che tra le anzidette **ragioni commerciali** che il contribuente può argomentare per **giustificare la deviazione**, nel caso specifico, **dal principio generale di libera concorrenza**, vanno inclusi anche i *"motivi economici derivanti dall'esistenza stessa di vincoli di interdipendenza tra la società controllante residente nello Stato membro interessato e le sue controllate aventi sede in altro Stato membro"*.

Il caso giunto al giudizio della Corte UE si riferiva ad una impresa residente in Germania la quale aveva concesso **garanzie fideiussorie in forma di lettere di patronage** a favore di una propria collegata estera **senza addebito di alcun corrispettivo**.

L'Amministrazione fiscale tedesca aveva quindi contestato la **violazione della disciplina del transfer pricing** essendo evidente che, ove l'operazione fosse stata regolata a condizioni di mercato, sarebbe stato di certo applicato un corrispettivo alla **prestazione del servizio di garanzia** reso alla consociata estera.

Il contribuente aveva eccepito che una siffatta contestazione configgeva con il **principio comunitario della libertà di stabilimento**, in quanto laddove la beneficiaria della garanzia fosse stata residente in Germania, non sarebbe stata affatto eccepita la necessità della onerosità della prestazione, così che una simile contestazione creava una **discriminazione** a carico delle società **operanti sul piano internazionale** rispetto a quelle radicate sul solo territorio locale.

Va detto che, come osserva la stessa sentenza della Corte UE qui in commento, il tema non è nuovo ed era stato parzialmente già trattato da un precedente arresto della stessa **Corte UE** nella causa **C-311/08**.

In primo luogo, è affermato che è senza dubbio vero che una simile situazione crea una breccia nel principio comunitario della **libertà di stabilimento**, ma ciò viene consentito allo scopo di tutelare l'ulteriore primario obiettivo di **assicurare una equilibrata ripartizione della potestà impositiva fra gli Stati membri**; quindi, si accetta la compressione della libertà di stabilimento per preservare l'equilibrata ripartizione della potestà impositiva fra gli Stati europei. Dall'altra parte, però, si deve offrire al **contribuente** colpito dalla contestazione la possibilità di **dimostrare le ragioni commerciali** che giustificano questa sua condotta, ossia l'aver regolato una operazione con un'impresa estera appartenente allo stesso gruppo e residente in un altro Stato membro a **condizioni non di mercato**.

Ebbene, la particolare valenza di questa recente sentenza, come premesso, risiede nel fatto che la Corte UE ha **valorizzato fra queste ragioni commerciali** adducibili dal contribuente, anche la stessa **esistenza del vincolo partecipativo** con la controparte estera.

Nel caso di specie, è stato dato merito all'interesse economico della società tedesca al **successo commerciale della sua partecipata** estera; infatti, poiché già la condizione economica della partecipata era poco brillante, un **ulteriore aggravio di costi** per il rilascio della garanzia avrebbe oltremodo compromesso il suo equilibrio economico finanziario, e questo avrebbe in ultima analisi creato un **documento indiretto alla stessa società** tedesca la quale, diversamente operando, come ha in concreto fatto, avrebbe invece potuto trarre vantaggio dal **positivo andamento della partecipata**.

Quindi, in linea generale, viene riconosciuta la **possibilità al contribuente di dimostrare** che sussistono delle **genuine motivazioni economiche** che giustificano la concessione di **condizioni di vantaggio** alle proprie partecipate, e fra queste motivazioni può essere **incluso anche il vincolo partecipativo**, ove questo sia in grado di supportare a maggior ragione tutto l'interesse legittimo della società al successo commerciale della sua partecipata.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)